



**COMUNE
DI CERVIA**

**SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI
COMUNI**

Proposta n. 120 del 22/03/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 106 del 22/03/2019

OGGETTO:

ORDINANZA BALNEARE ANNUALE DEL COMUNE DI CERVIA ANNO 2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA,
SERVIZI E BENI COMUNI**

Premesso che:

- le politiche turistiche del Comune di Cervia sono orientate alla costruzione di un prodotto integrato del territorio che, partendo dalla centralità storica del Turismo balneare, possa integrarsi con le altre risorse materiali ed immateriali della città;
- il valore di un prodotto turistico flessibile rispetto alle nuove esigenze dei desideri di chi è in vacanza non può non passare da elementi di innovazione e di progettualità creativa;
- la competitività del prodotto turistico Cervia sul mercato nazionale ed internazionale è fortemente legata alla pluralità dell'offerta e alla sua capacità di creare connessioni fra Pubblica Amministrazione, capacità imprenditoriali e volontà di innovazione;
- il Piano dell'arenile del Comune di Cervia permette la presenza di attività accessorie a quelle di balneazione ed in particolare attività di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristoranti ecc., che quindi per loro natura seguono l'orario di apertura dell'attività principale stabilita con apposita ordinanza in quanto poste sull'arenile;
- la normativa in materia di liberalizzazioni, al fine di garantire la corretta e sicura fruizione dell'arenile e delle aree assegnate in concessione, ha posto la necessità di adottare adeguati provvedimenti relativi ai periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle attività accessorie in essi praticate;
- l'Amministrazione ha definito un percorso comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, attraverso un adeguato tavolo di concertazione in cui sono stati esaminati i temi riguardanti il corretto uso in sicurezza delle aree demaniali;
- a partire dalla stagione balneare 2013, è stata consentita la possibilità di un'apertura serale degli stabilimenti balneari fino alle ore 24.00, ad eccezione delle settimane in cui erano previsti i festeggiamenti in occasione della Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto;
- sulla scorta della positiva esperienza maturata, l'Amministrazione ha confermato anche per le stagioni successive la possibilità di consentire l'apertura serale degli stabilimenti balneari ed al fine

di procedere alla progressiva destagionalizzazione delle attività turistico balneari, ha adottato l'**Ordinanza balneare n° 472 del 02/11/2015 "Mare d'Inverno"** che ha definito per la prima volta il periodo di durata della stagione invernale, prevedendo la possibilità di apertura delle strutture in tutte le serate fino alle ore 24.00, per consentire lo svolgimento di eventi dedicati alla valorizzazione della risorsa "Mare" ed iniziative di richiamo, in grado di favorire la permanenza turistica lungo tutto l'arco dell'anno;

- con la successiva **Ordinanza n° 147 del 20/04/2016**, sono state disciplinate le attività relative alla stagione balneare estiva e la possibilità di apertura serale degli stabilimenti è stata estesa a tutti i giorni della settimana;

- la disciplina è stata confermata anche per le stagioni successive ed integrata, così come previsto dall'Ordinanza regionale, mediante la distinzione tra stagione balneare estiva e stagione balneare invernale;

- tale disciplina ha costituito un sicuro elemento di attrazione di ulteriori turisti e di fidelizzazione degli ospiti presenti che ha contribuito ad implementare e diversificare l'offerta turistica, migliorando l'immagine del territorio ed incrementando il numero di presenze;

- l'**Ordinanza n°01/2019** della Regione Emilia Romagna, ha confermato la distinzione tra "**stagione balneare estiva**", compresa tra il Sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di **Ottobre**, e "**stagione balneare invernale "Mare d'Inverno"** compresa nel rimanente periodo dell'anno;

Considerato che:

- la disciplina dettata dalla Regione Emilia Romagna è in linea con la regolamentazione prevista dall'Amministrazione comunale al fine di favorire la progressiva destagionalizzazione delle attività balneari, implementare ulteriormente l'offerta turistica e dare attuazione agli indirizzi strategici del programma di mandato, mediante azioni concrete volte a sostenere tutti i comparti turistici;

Visti:

- la **D.G.C. n° 272 del 29 Dicembre 2015** che ha fornito linee guida in merito a serate, orari di apertura degli stabilimenti balneari e disciplina dei trattenimenti;

- l'**Ordinanza Sindacale n° 7 del 20/04/2016** "Disciplina della diffusione della musica e tutela dell'inquinamento acustico nell'arenile demaniale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 112/98;

- la legge regionale 31 maggio 2002, N°9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

- le delibere del Consiglio Regionale N° 468/2003 e N° 1461/2003 recanti "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

- il Piano Particolareggiato dell'Arenile;

- la L. 689/81;

- la L. 172/03;

- l'art. 11, comma 6, della L. 217/2011 (legge comunitaria per l'anno 2010);

- il D.L. N° 201/2011 convertito in Legge N° 214/2011;

- il D.L. N° 1/2012 convertito in Legge N° 27/2012;

- il D.Lgs N° 147/ 2012;
- la Delibera di Giunta regionale N° 197 del 25 Febbraio 2013;
- la L.R. 14/2003;
- l'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2019;
- le Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- l'Ordinanza del Comune di Cervia N° 71/2012 e s.m.i.;
- l'Ordinanza sindacale N° 07 del 20/04/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza balneare Mare d'Inverno n° 472 del 02/11/2015;
- la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- la L.R. N° 4 del 24/05/2013;
- il protocollo d'intesa definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, FFOO, Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia ed Associazioni;
- l'atto C.C. 1 del 10/01/2013 di approvazione del Regolamento sui controlli interni;
- il R.D. 773/1931;
- il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto:

- delle linee guida sulla gestione delle aree demaniali marittime approvate con Deliberazioni della Giunta comunale n° 49 del 23/04/2013, n° 259 del 17/12/2013 e n° 38 del 24/03/2015, n° 272 del 29 Dicembre 2015;
- della convenzione con la Coop Bagnini di Cervia per il contrasto all'abusivismo commerciale, nonché del protocollo d'intesa stipulato in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, FFOO, Comune ed associazioni;

Ritenuto:

- che la L.R. N° 4 del 24/05/2013 in materia di accesso ai luoghi e diffide amministrative non sia applicabile alla disciplina prevista per gli orari di apertura degli stabilimenti balneari ed annesse attività accessorie;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

L'Ordinanza balneare n° 01/2019 della Regione Emilia Romagna è integrata come segue:

Art. 1 – Stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico

1. La stagione balneare è distinta in “*Stagione balneare estiva*” e “*Stagione balneare invernale mare d’inverno*” per lo svolgimento di attività di elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali.

2. Al fine di fornire i servizi migliori ai turisti anche nel periodo primaverile con obiettivo di contribuire a destagionalizzare le attività balneari, la “*stagione balneare estiva*” è compresa, tra l'ultimo fine settimana di Marzo e l'ultimo fine settimana di Ottobre. Per l'anno 2019, è compresa tra il **23 Marzo ed il 27 Ottobre 2019**, il rimanente periodo corrisponde alla “*stagione balneare invernale mare d’inverno*”.

3. Durante “*la stagione balneare estiva*” gli stabilimenti balneari, almeno nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, devono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

4. Durante “*la stagione balneare invernale mare d’inverno*” è facoltà degli stabilimenti balneari del territorio di restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 03.00, al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma “mare d’inverno”, così come definito e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m.i. e dalle procedure e regolamenti inerenti le singole attività proposte. Nel periodo compreso tra il 28 Ottobre 2019 e il 10 Novembre 2019, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico fino alle ore 24.00, anche in assenza di progetti ed iniziative legate al programma “mare d’inverno”, qualora l'apertura garantisca la piena funzionalità dello stabilimento balneare e l'erogazione di tutti i servizi di spiaggia, compatibilmente con la presenza delle barriere di protezione poste a difesa dalle mareggiate.

5. Durante “*la stagione balneare estiva*” le attività di locazione imbarcazioni e natanti, depositi, scuole vela e attività similari, almeno nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, devono restare aperte tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 09.30 alle ore 19.00. Tali esercizi possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 21.00, **con possibilità di svolgere attività in mare in presenza dell'attivazione del servizio di soccorso e salvamento, di norma previsto dalle ore 09.30 alle ore 19.00.**

6. Gli stabilimenti balneari di cui all'art. 1 comma 3, in occasione dei festeggiamenti previsti per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro.

7. Gli stabilimenti balneari di cui all'art. 1 comma 3, in occasione delle particolari giornate del 24 e 31 dicembre, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro.

8. Durante “*la stagione balneare invernale mare d’inverno*” l'utilizzo delle strutture necessarie per lo svolgimento degli eventi, è consentito se tali strutture sono funzionali alle attività proposte, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, nonché secondo le indicazioni di cui alla D.G.C. n. 200/2015 e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni, se ed in quanto necessarie per la realizzazione delle singole iniziative.

9. Durante le giornate di apertura degli stabilimenti balneari, oltre allo svolgimento delle attività di elioterapia, sportive, culturali, ludiche di intrattenimento, è consentito svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, e le attività accessorie di diffusione della musica.

10. In particolare, si potrà diffondere musica con le seguenti modalità di massima, **meglio disciplinate in dettaglio con le apposite Ordinanze sindacali, recanti anche il quadro sanzionatorio (pecuniario e accessorio) :**

• durante “*la stagione balneare invernale mare d’inverno*”, si potranno effettuare attività riconducibili alla disciplina dei “**piccoli intrattenimenti musicali**” regolati dall'apposita Ordinanza sindacale a tutela dell'inquinamento acustico e dalla L.R. 14/2003, con possibilità di protrazione

dell'orario di funzionamento degli impianti fino alle ore 03.00;

•durante **“la stagione balneare estiva”** sarà possibile utilizzare esclusivamente **“musica di sottofondo”** di cui all'apposita Ordinanza sindacale durante l'orario di apertura dello stabilimento. Le attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande annesse agli stabilimenti balneari possono utilizzare, per il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici, **sia all'interno che all'esterno, diffusori di potenza inferiore o uguale a 20 W RMS l'uno nella configurazione fissa** (ovvero in cui i diffusori siano collocati su un supporto non mobile) idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti nella zonizzazione acustica, la cui fonte sonora sia costituita da apparecchi monoblocco (ovvero che sia un unico amplificatore ad alimentare tutti i diffusori acustici) non dotati di amplificatore separato autonomo, il cui utilizzo non si configura o predispone come attività di trattenimento (cd. intrattenimenti musicali), ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico e della clientela nello stabilimento balneare;

•durante **“la stagione balneare estiva”** saranno possibili **trattenimenti musicali dal vivo**, di cui all'apposita Ordinanza comunale (ad esempio, piano-bar, concertini, disc jockey ecc.), per **massimo 2 volte a settimana da effettuare a scelta del concessionario nell'orario pomeridiano oppure serale; ogni attività rumorosa** (tornei sportivi con speaker, fischi di arbitro, animazioni varie, percussioni, ecc...) **dovrà terminare alle ore 23.00.**

11.In ogni caso, lo svolgimento dell'attività di diffusione di musica dovrà essere conforme alla specifica regolamentazione prevista dalle Ordinanze comunali emanate in materia e non potrà costituire, specie nelle ore serali, l'attività prevalente dello stabilimento. Il Sindaco, anche d'urgenza, potrà apportare discipline particolari anche in corso di stagione qualora vi fossero comprovati problemi di tutela dell'inquinamento acustico.

12.Per consentire l'effettiva chiusura dello stabilimento balneare negli orari prefissati, la somministrazione deve cessare almeno trenta minuti prima della chiusura medesima.

13.Nel periodo compreso tra il **15 ed il 31 Ottobre 2019**, in cui è prevista la formazione della fascia dunosa invernale a protezione degli stabilimenti balneari, gli stabilimenti balneari possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree in concessione ed in quelle antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti interessati da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario all'ultimazione degli stessi.

Art. 2 – Divieto di accesso all'arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare

1.E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24.

2.Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati, nei casi previsti dall'articolo 1 punto 3), nonché durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate o organizzate dall'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell'orario.

3.Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico.

4.Durante la stagione balneare invernale, anche se gli stabilimenti balneari non parteciperanno al programma “Mare d' Inverno”, devono comunque essere individuati e debitamente segnalati tramite cartelli identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a numero 71, che devono restare aperti in modo da garantire il pubblico accesso all'arenile.

Art. 3 – Zona di mare riservata alla balneazione

1.In relazione alla profondità dei fondali e dell'elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il territorio comunale.

2.La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza balneare N° 01/2019 della Regione Emilia Romagna, nonché nei tratti di mare indicati dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico sanitaria.

3.Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o molestia alle persone, nonché nocimento all'igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica incolumità, è vietato montare strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività nella zona di mare destinata alla balneazione.

Art. 4 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione

1.Nel periodo compreso tra il **25 Maggio ed il 15 Settembre 2019**, presso tutte le strutture balneari, gli impianti e le aree demaniali libere del territorio, deve essere attivato un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna, dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione, così come integrate dalle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Il servizio dovrà garantire la copertura dello specchio acqueo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

2.Nel periodo compreso tra il **25 Maggio e l'08 Settembre 2019**, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 19.00**.

3.Nel periodo compreso tra il **09 ed il 15 Settembre 2019**, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 18.30**.

4.Nei periodi antecedenti al **25 Maggio** e successivi al **15 Settembre 2019**, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico la balneazione assicurando l'istituzione del servizio di soccorso e salvataggio, in funzione del numero di presenze in spiaggia, di condizioni meteo particolarmente favorevoli, di incrementi della temperatura media e/o di altre particolari circostanze che facciano ritenere opportuno istituire il servizio oltre il periodo obbligatorio. In assenza del servizio, gli stabilimenti possono eventualmente restare aperti al pubblico per la sola attività di elioterapia, ma in tal caso deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio con le apposite bandiere di segnalazione previste dall'Ordinanza balneare regionale N° 01/2019 e dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e devono essere apposti, in luoghi ben visibili, cartelli in quattro lingue recanti la dicitura "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia-spiaggia sprovvista di servizio di salvataggio".

5.E' esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 7.

6.I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un Piano organico che preveda, per una necessaria continuità dei livelli e degli standard di sicurezza almeno 10 postazioni contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino ogni postazione, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2019 e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

7.In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante piano collettivo che garantisca condizioni di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in determinati orari, è consentita la parziale riduzione fino ad un massimo del 50% del servizio medesimo, nell'orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00, nonché dalle ore 09.30 alle ore 10.00 e dalle ore 18.30 alle 19.00, nel periodo in cui è prevista la proroga alle 19.00. Tali riduzioni devono essere rese note mediante le apposite bandiere previste dall'Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2019 e dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

8.Il piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari

circa tra loro, con una tolleranza massima del 5% di differenza in +/-, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione ed eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza balneare N° 01/2019 della Regione Emilia Romagna e dall'ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna . L'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, ultimo capoverso, dell'Ordinanza regionale n° 01/2019, per motivate ragioni di pubblico interesse e/o nelle zone dove vi è una minore affluenza conseguente al mancato utilizzo di alcune strutture balneari con conseguente fruizione libera delle aree da parte degli utenti può autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui alla presente, il posizionamento delle postazioni di salvamento, fino ad un massimo di 200 metri lineari di distanza l'una dall'altra, con una tolleranza del 10%, se il piano collettivo presentato garantisce il rispetto delle massime condizioni di sicurezza.

9. Il piano collettivo di salvataggio garantisce anche la copertura delle aree balneabili dove viene effettuato il servizio di noleggio pedaloni, nel tratto di mare compreso dalla battigia fino alla profondità di mt. lineari 300, così come delimitato e disciplinato dall'Ordinanza della Regione Emilia Romagna e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

10. Ad integrazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza balneare regionale N° 01/2019, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l'utilizzo di una bandiera di colore GIALLO-BLU indicante l'obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in presenza di appositi dispositivi di ancoraggio, da issarsi sugli appositi pennoni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

11. In caso di servizio di salvataggio proposto in forma individuale, il Piano dovrà essere conforme alla disciplina dettata dall'Ordinanza balneare n. 01/2019 della Regione Emilia Romagna e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna. Il Piano dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante un'organizzazione di uomini, mezzi e strumentazioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutto il periodo giornaliero in cui dovrà essere svolto il servizio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato dei necessari brevetti ed abilitazioni, anche in relazione all'utilizzo del defibrillatore obbligatorio. Al fine di garantire uniformi standard di sicurezza, il servizio di salvamento individuale dovrà aderire al protocollo di sicurezza con il "118 - Romagna Soccorso"; nonché garantire le modalità d'intervento operativo attualmente in uso al servizio in forma associata, anche prevedendo un intervallo minore fra torrette o numero maggiore di operatori di salvamento nel tratto in concessione. Il Piano, corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché di specifica ed adeguata polizza assicurativa, dovrà essere approvato dal Comune che potrà richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di massima sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 5 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle comunicazioni di servizio

1. I concessionari saranno obbligati ad installare in posizione di massima visibilità all'inizio della passerella che conduce al mare, l'apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e dal Comune, recante l'informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi (di cui ai successivi art. 6 comma 1 e art. 7) presso soggetti non autorizzati, nonché della sanzione "educativa", in attuazione del protocollo d'intesa sul contrasto all'abusivismo commerciale a cura della Prefettura di Ravenna, Forze dell'ordine, Comune ed associazioni di categoria.

2. Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di qualunque tipo, anche mediante mezzi aerei, ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 3) e 5).

3. Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di

altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari:
mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

4. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono escluse da tale limitazione di orario le comunicazioni relative ad emergenze.

5. I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.

6. La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico.

7. Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo svolgimento dell'attività pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere consentita esclusivamente all'interno degli appositi spazi a ciò dedicati all'interno degli stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione stagionale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale, non deve interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare intralcio/molestia/disturbo ai bagnanti ed alla quiete pubblica.

Art. 6 – Disciplina del commercio, dell'attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e nuoto e delle attività di locazione imbarcazioni e natanti

1. Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, ad eccezione delle attività previste ai successivi punti 2, 3, 4, **è vietato l'esercizio del commercio in forma fissa ed itinerante. È fatto altresì divieto di acquisto di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati, eccetto per i successivi punti 2, 3, 4, con le modalità e disciplina previsti dall'apposita Ordinanza sindacale.**

2. Durante la stagione balneare estiva, l'esercizio dell'attività fotografica e ritrattista in forma ambulante lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del requisito dell'anzianità di frequenza.

Il numero massimo delle autorizzazioni che saranno rilasciate è fissato in 13. Ogni autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero stipulino con lo stesso un contratto di collaborazione.

Le generalità del collaboratore nonché eventuali variazioni devono essere comunicate al competente ufficio comunale.

Ogni soggetto autorizzato, compreso i collaboratori, deve portare in modo ben visibile l'apposito tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal comune ed esibire il permesso a richiesta delle Autorità di vigilanza.

Nel periodo dal 15 Maggio al 15 Giugno, previa comunicazione da dare al Comune, è consentito avvalersi di n° 2 collaboratori in prova alla volta e non ripetibili, che possono esercitare anche in assenza di autorizzazione, per un periodo massimo di 7 giorni a partire dalla data della comunicazione medesima. Il numero massimo dei collaboratori in prova di cui ogni autorizzato si può avvalere è fissato in 6.

Salvo espressa autorizzazione, è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare attrazioni artificiali per esercitare tale attività.

L'attività non deve arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o pregiudicare o limitare le attività balneari.

Nel caso fossero presentate più di tredici richieste verrà data preferenza a chi era già stato autorizzato negli anni precedenti.

Le attività autorizzate devono avere ad oggetto esclusivamente l'effettuazione di fotografie e ritratti, è vietata qualsiasi forma di commercio sull'arenile.

3. È consentito l'esercizio dell'attività di scuola vela, nuoto, voga ecc. da parte dei titolari di

apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, per le scuole vela, alla verifica dell'iscrizione del richiedente alla FIV o altra associazione riconosciuta, per le scuole nuoto alla verifica del possesso del brevetto di istruttore.

L'esercizio delle attività di scuola vela (natanti con deriva mobile e/o tavole a vela windsurf) è, altresì, subordinato al possesso di un'autorizzazione per l'installazione di un corridoio di atterraggio e devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione dettate dalla competente Capitaneria di Porto di Ravenna, i corridoi di lancio-atterraggio devono essere posizionati fino alla distanza di metri 500 dalla battigia.

Nel caso di corridoi di lancio-atterraggio precedentemente autorizzati, è prevista la semplice comunicazione di attivazione da effettuare al Comune entro la medesima data.

Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività di balneazione, i corridoi di atterraggio devono rispettare una distanza minima, l'uno dall'altro, di metri lineari 100 ca., i soggetti titolari di concessioni aventi come scopo l'esercizio dell'attività di scuola vela avranno diritto di precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.

Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee autorizzate e/o organizzate direttamente dall'Amministrazione possono essere autorizzati corridoi di atterraggio a distanze inferiori a 100 metri lineari l'uno dall'altro.

4. Durante la stagione balneare estiva è altresì consentito lo svolgimento dell'attività di Fly Board secondo le modalità stabilite dalla disciplina introdotta in materia dalla Capitaneria di Porto di Ravenna. Per lo svolgimento di tale attività, il cui esercizio è possibile solo oltre il limite delle acque riservate alla balneazione, il Comune è tenuto a rilasciare esclusivamente l'autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio-atterraggio obbligatorio.

5. Per lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti e' consentita la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, avente dimensione non superiore a mq 10.

L'orario massimo di apertura delle attività è fissato dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

Il numero massimo dei pedaloni che il singolo concessionario dello stabilimento può tenere, se abilitato all'esercizio dell'attività di noleggio o se autorizzato dal Comune, è fissato in 5.

Nel caso in cui l'attività di noleggio pedaloni sia svolta da altri soggetti, questi devono ottenere apposita autorizzazione dal comune ed indipendentemente dal numero di concessionari con cui collaborano, il numero massimo di pedaloni utilizzabili è fissato in 30.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività balneari e promuovere la diversificazione dei servizi su tutto l'arenile di competenza, le attività di noleggio natanti devono rispettare una distanza minima, l'una dall'altra, di metri lineari 100 ca.

Le disposizioni precedenti relative al numero massimo di pedaloni utilizzabili non si applicano ai soggetti titolari di una concessione demaniale permanente avente quale scopo esclusivo l'attività di deposito, noleggio e rimessaggio natanti.

6. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, le imbarcazioni e i natanti oggetto delle attività di locazione regolarmente autorizzate possono, durante lo svolgimento dell'attività, essere temporaneamente ormeggiate nello specchio acqueo destinato alla balneazione, purchè non costituiscano intralcio al libero transito dei bagnanti e il numero massimo di imbarcazioni non sia comunque superiore a 10. In ogni caso, le imbarcazioni durante le ore notturne dovranno essere collocate sull'arenile e non dovranno, comunque, costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge.

Lo specchio acqueo, la battigia e la fascia di arenile demaniale immediatamente prospiciente antistanti le postazioni di salvamento, essendo strumentali alle attività di salvataggio, devono essere obbligatoriamente lasciati liberi da ogni intralcio.

Art. 7 – Attività di massaggio terapeutico ed estetico

1. Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale simile per tecniche e/o strumentazione.

Art. 8 – Accessibilità

1. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, fermo restando le disposizioni previste dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2019 circa l'obbligo di garantire l'accessibilità da parte dei soggetti predetti nell'ambito delle aree in concessione, i concessionari devono predisporre appositi percorsi, da posizionare anche fuori dalle aree in concessione sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione comunale, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nella licenza di concessione demaniale. Tali pedane dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.

Art. 9 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge, per l'accesso e transito dei veicoli, agevolazione dei servizi di contrasto all'abusivismo commerciale.

1. Ad eccezione dei mezzi di soccorso, è vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature di qualsiasi tipo la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2019.

2. Ad eccezione di quanto previsto ai punti successivi del presente articolo, è stabilito il divieto assoluto di accedere alle aree demaniali marittime con qualsivoglia tipo di veicolo.

3. I mezzi di polizia, soccorso e **protezione civile** possono accedere all'arenile senza limiti di orario e comunicazione, nonché posizionare gazebo mobili informativi o di contrasto all'abusivismo commerciale.

4. I mezzi e gli apprestamenti di contrasto all'abusivismo commerciale hanno la priorità e devono essere sempre garantite le condizioni per il loro svolgimento anche se non in servizio di emergenza, in particolare in merito al transito dei mezzi e la collocazione dei gazebo.

5. I titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire informazioni alle Forze dell'Ordine riguardo ad attività di abusivismo commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita "a catalogo" di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al fenomeno, sia direttamente che tramite la Coop Bagnini. Sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti del divieto di acquisto di prodotti o servizi presso rivenditori abusivi e della corrispondente sanzione educativa meglio disciplinata da apposita Ordinanza del Sindaco.

6. Possono accedere all'arenile senza limiti di orario, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità marittima, i mezzi impiegati per effettuare interventi necessari ai fini del ripristino delle strutture balneari danneggiate da eventi eccezionali, i mezzi destinati a ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, i mezzi impiegati per l'esecuzione di lavori alle strutture autorizzati dalle Autorità competenti, nonché quelli impiegati durante la stagione invernale per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna.

7. Durante la stagione balneare estiva, i mezzi per la pulizia delle spiagge possono accedere all'arenile esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00. In caso di eventi meteo marini eccezionali e di particolare gravità, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità Marittima, l'accesso può essere prorogato fino alle ore 09.30. La comunicazione deve essere corredata della documentazione tecnica necessaria ad attestare l'eccezionalità dell'evento e la conseguente impossibilità di concludere le operazioni entro l'orario prestabilito.

8. I mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al Comune almeno quindici giorni prima dell'evento, possono accedere all'arenile nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale.

9. I velocipedi, ad eccezione della fascia di battigia di 5 metri destinata al libero transito ed alle operazioni di soccorso e salvamento, possono accedere all'arenile nei limiti di orario di accesso previsti dalla presente Ordinanza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. La velocità deve essere moderata e comunque adeguata a garantire che non vi siano pericoli per la sicurezza della persone. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, l'accesso è vietato in occasione di gare, manifestazioni sportive, o gruppi organizzati di ciclisti, quando il numero di partecipanti e/o le modalità di svolgimento costituiscono pericoli per la sicurezza.

Art. 10 – Disciplina per l'accesso all'arenile di animali

1. Durante **“la stagione balneare estiva”** ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza balneare n° 01/2019 della Regione Emilia Romagna, è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvataggio e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi, previa comunicazione da dare al Comune, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.

Tuttavia, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è consentito, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, l'accesso dei cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina,
- il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve garantire l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore;
- è comunque vietato l'accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.

I concessionari hanno facoltà, nell'ambito del proprio impianto, nei limiti di cui alla disciplina prevista dall'Ordinanza regionale e secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

Il Comune, ad esclusione dei periodi di alta stagione caratterizzati da un elevato afflusso di persone in spiaggia, può autorizzare l'accesso temporaneo di animali all'arenile, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di breve durata che contribuiscono alla progressiva destagionalizzazione delle attività balneari, diversificando la serie dei servizi resi all'utenza e garantendo al contempo un richiamo mediatico con conseguente incremento delle presenze turistiche e benefici economici e d'immagine per tutte le attività economiche del territorio. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria a garantire che l'accesso avvenga in condizioni di massima sicurezza, sia limitato ad aree debitamente delimitate e vigilate ed avvenga nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, con l'immediata rimozione, a cura degli organizzatori, di eventuali residui organici e contestuale pulizia delle aree.

2. Durante **“la stagione balneare invernale mare d’inverno”** è consentito, senza limitazioni di orario, l’accesso dei cani nel rispetto delle medesime condizioni previste per l’accesso durante la stagione estiva dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.30 alle ore 24.00 .

Art. 11 – Grandi eventi

In occasione di importanti eventi di pubblico interesse, che assicurano flussi turistici e/o visibilità nazionale e/o internazionale per la Città i concessionari, ciascuno per le proprie aree di competenza (stabilimenti, attività di noleggio, scuole, ecc.), devono garantire la massima collaborazione in accordo con gli organizzatori e l’Amministrazione comunale, ove necessario mettendo a disposizione parte delle aree in concessione, per il tempo e le attività strettamente necessarie alla buona riuscita dell’evento.

Sanzioni

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza, sono punite con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- le violazioni previste all’art. 10, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00;
- le violazioni previste all’art. 1, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Sanzioni accessorie rispetto al superamento dell’orario o dell’inquinamento acustico, fatta salva ulteriore disciplina prevista da apposita Ordinanza sindacale:

-In caso di seconda violazione alle disposizioni in materia d’inquinamento acustico per continuare a diffondere musica vi sarà l’obbligo d’installazione del sistema automatico di misurazione e controllo (cd. fonometro), in funzione 24 ore su 24.

-In caso di seconda violazione in termini di orario di chiusura o diffusione della musica, sarà sospesa la possibilità di esercitare l’attività dello stabilimento dalle ore 20 alle ore 24.00 per i successivi 15 giorni.

-In caso d’inottemperanza all’ordine dato oppure violazione successiva alla seconda, è prevista la sospensione dell’attività dello stabilimento balneare per giorni 3 consecutivi e per i successivi 15 la perdita della facoltà di apertura dalle ore 20 alle ore 24.

-L’Amministrazione, qualora individui zone particolarmente sensibili od oggetto di problematiche legate al disturbo della quiete pubblica, può provvedere anche d’urgenza, durante la stagione balneare a perimetrarle, prevedendo limitazioni alla diffusione della musica oppure richiedendo l’installazione preventiva del sistema di misurazione e controllo dei livelli sonori (fonometro).

In relazione alle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, nonché al Protocollo d’intesa definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, FFOO, Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia ed Associazioni, è fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

In caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l’omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali sanzioni potranno essere integrate o meglio disciplinate da apposita ordinanza sindacale in materia.

Disposizioni comuni

Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e

senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari.

E' fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari e dell'ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente sia trasmessa alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La Dirigente

Daniela Poggiali / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate